

Avvocato Stefano Giampietro
Frizzi e Giampietro Avvocati Associati - Associazione tra Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Trento
38122 Trento - via Petrarca n. 8
telefono 04611862134 - fax 04611632085 - sg@frizziegiampietro.it

TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA DI TRENTO

RICORSO IMPUGNAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA
EX ART. 56 C.P.A. E CON ISTANZA DI MISURA
CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. PER

GARBARI ANDREA, [REDACTED]

PAGANO VIVIANA, [REDACTED]

RIZZOLI CRISTIAN, [REDACTED]

TOMASI TIZIANA, [REDACTED]

TRAMONTI STEFANO, [REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Giampietro, c.f. GMPSFN68T06L3780, presso il cui studio in Trento, via Petrarca n. 8, hanno pure eletto domicilio giuste procure alle liti su fogli separati, notificati in uno con il presente atto e depositate nella busta telematica del deposito telematico del ricorso (domicilio telematico P.E.C. avvstefanogiampietro@recapitopec.it)

CONTRO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, c.f. 00337460224, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Trento, Piazza Dante 15.

NESSUN CONTROINTERESSATO

stante il fatto che costituisce *ius receptum* l'inconfigurabilità di controinteressati nell'ipotesi in cui, come quella per cui è presente ricorso, l'impugnazione avvenga anteriormente alla adozione della graduatoria del concorso, ovvero, come nel caso di specie, nei casi in cui non sia posto dal bando un numero massimo di vincitori all'esito del concorso e anche in ragione del fatto che la graduatoria della prova preselettiva verrà utilizzata per le assunzioni a tempo determinato nella scuola.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

di determinazione del dirigente del servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola n. 1430 del giorno 14.2.2024 comunicata ai ricorrenti in varie date successive

Pratica: ANDREA GARBARI / PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

al 20.2.2024 (non producibile in quanto secretata dalla PAT) da considerarsi illegittima nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dalla graduatoria del concorso pubblico per assistente di laboratorio scolastico area “informatica” indetto con deliberazione della giunta provinciale n. 2222 del 7.12.2023 con motivazione (uguale per tutti i ricorrenti) “*il titolo di studio dichiarato in domanda “ragioniere e perito commerciale e programmatore modificato da riforma Gelmini” non rientra tra i titoli di accesso previsti tassativamente dal bando per la partecipazione al concorso*” e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura *de qua*;

E, PER L'ACCERTAMENTO, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento della prova preselettiva per la procedura straordinaria indetta con citata delibera della Giunta provinciale, prova già calendarizzata al 3.4.2024 e alle successive prove scritte e pratiche fissate per il 5.4.2024

E QUINDI PREVIA CONCESSIONE, CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO OVVERO COLLEGIALE

EX ART. 56 OVVERO 55 C.P.A.

dell'ordine alla P.A. resistente di ammettere i ricorrenti allo svolgimento della prova preselettiva per la procedura straordinaria indetta con citata delibera della Giunta provinciale, prova già calendarizzata al 3.4.2024 e alle successive prove scritte e pratiche fissate per il 5.4.2024

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Con delibera n. 2222 del 7.12.2024 la Giunta provinciale di Trento ha bandito un concorso ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 77 posti a tempo indeterminato della figura professionale di assistente di laboratorio scolastico – categoria C nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento e per la contestuale formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo

I posti a concorso sono distribuiti nelle diverse aree professionali come di seguito indicato (per quanto ci interessa):

- **area informatica posti n. 60 (per quanto ci interessa)**

Ai sensi dell'articolo 4 1. al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del seguente titolo di studio:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o comunque che dia accesso agli studi universitari. Gli specifici diplomi sono indicati di seguito con riferimento alle singole aree professionali. Costituiscono altresì titolo di accesso anche i diplomi di livello superiore (lauree triennali, lauree "vecchio ordinamento", specialistiche o magistrali) coerenti con la specifica area professionale.

Per quanto riguarda i ricorrenti vale quanto segue (in neretto):

AREA INFORMATICA

- *diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; di tecnico delle industrie elettriche, di tecnico delle industrie elettrotecniche;*
- *diploma di maturità tecnica industriale/di perito industriale – specializzazioni: elettronica, elettrotecnica, elettronica industriale, elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed automazione, informatica, chimica nucleare, energia nucleare, fisica industriale, telecomunicazioni, capitani;*
- *diploma di maturità tecnica settore tecnologico (indirizzi: elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni);*
- *diploma di maturità scientifica indirizzo scienze applicate;*
- *diploma di maturità tecnica settore amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali);*
- *diploma scientifico STEAM (indirizzo scienze applicate).*

Particolarità di tale concorso è che la graduatoria finale è utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori riguardo ai posti messi a concorso, per il periodo di vigenza della graduatoria stessa in quanto.

Art. 15 bando:

L'Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria finale per effettuare assunzioni a tempo indeterminato anche di candidati non vincitori, in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel periodo di vigenza della graduatoria, anche oltre il contingente dei posti messi a concorso, ivi inclusa l'eventuale copertura di posti non assegnati in seguito allo scorrimento della graduatoria originatasi dalla procedura selettiva di progressione verticale dal profilo di coadiutore amministrativo scolastico.

Art. 16 bando:

Per le assunzioni a tempo determinato di competenza della Provincia, il Servizio competente utilizza prioritariamente la graduatoria finale del concorso di cui all'art. 15 e in subordine la graduatoria preselettiva per esami di cui all'art. 10, secondo le modalità previste dalla deliberazione che disciplina annualmente le assunzioni del personale ATA.

Quindi a prescindere dal superamento o meno delle prove scritte e pratiche per le assunzioni a tempo determinato verranno utilizzate le graduatorie della prova preselettiva.

*** **

Quindi i ricorrenti erano interessati (e hanno presentato relativa domanda) alla partecipazione al concorso per l'area informatica ritenendo di averne i titoli.

Nello specifico:

GARBARI ANDREA, [redacted] ha diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore rilasciato il 15.10.1999 dall'Istituto tecnico commerciale Europa di Trento;

PAGANÒ VIVIANA, [redacted] ha diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore rilasciato il 6.7.2002 dall'Istituto tecnico commerciale Dell'Oglio di Bisceglie;

RIZZOLI CRISTIAN, [redacted] ha diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore rilasciato il 2.11.1998 dall'Istituto tecnico commerciale Martini di Mezzolombardo;

TOMASI TIZIANA, [redacted] ha diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore rilasciato il 8.1.1990 dall'Istituto tecnico commerciale Martini di Mezzolombardo;

TRAMONTI STEFANO, [redacted] ha diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore rilasciato a termine dell'A.S. 1990/1991 dall'Istituto tecnico commerciale Martini di Mezzolombardo;

L'esclusione, quindi, è giustificata dal fatto che, secondo la PAT, i titoli posseduti dai ricorrenti non rientrasse tra i titoli di accesso previsti tassativamente dal bando per la partecipazione al concorso.

ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE

Trattasi di esclusione illegittima e priva di alcun fondamento essendo chiaro che i titoli posseduti dai ricorrenti "*diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore*"

non solo non sono equivalenti a quelli richiesti dal bando ma sono esattamente quelli richiesti dal bando (**diploma di maturità tecnica settore amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali)**);

Dimentica in fatti la PAT che con D.M. Istruzione 88/2010 dd. 15.3.2010 è stato disposto il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare l'art. 8 di tale D.M. ha espressamente previsto che

Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D).

La tabella D allegata al detto D.M. (da leggersi da destra a sinistra) ha espressamente previsto la seguente confluenza dei titoli di vecchio ordinamento nei titoli di nuovo ordinamento:

15-6-2010

Supplemento ordinario n. 128/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 137

ALLEGATO D

TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PREVIGENTE (articolo 8, comma 1)				
NUOVO ORDINAMENTO			PREVIGENTE ORDINAMENTO	
Settore	Indirizzo	Articolazione	Indirizzo	Tipologia
ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING		Ragioniere Perito commerciale	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
		Servizi informativi aziendali	Ragioniere perito commerciale e Programmatore	
		Relazioni internazionali per il marketing	Perito aziendale corrispondente in lingue estere	ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
	TURISMO		Economista-dietista	ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI
		Dirigente di comunità		
			Perito turistico	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Quindi il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore rilasciato da Istituto tecnico commerciale con il vecchio ordinamento, nel nuovo ordinamento è divenuto diploma settore economico, amministrazione finanza e marketing servizi informatici aziendali e quindi il diploma di maturità tecnica settore amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali) richiesto dal bando della procedura concorsuale de qua.

Quindi appare evidente l'illegittimità dell'esclusione come operata dalla Provincia.

PERICULUM IN MORA E MISURE CAUTELARI RICHIESTE

Appare evidente che la misura cautelare è necessaria per scongiurare il pregiudizio irreparabile di non potere gli odierni ricorrenti partecipare alla sessione d'esame (prova preselettiva) fissata per il 3.4.2024 in quanto solo con richiesta citata misura propulsiva può essere soddisfatto – in via interinale – l'interesse dell'istante a partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente e quindi appare concreto per i ricorrenti il pericolo di **subire un pregiudizio grave e irreparabile (l'esclusione della fase concorsuale) durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso per cui si presenta istanza di emanazione di MISURA CAUTELARE CONSISTENTE NELL'ORDINE ALLA P.A. DI AMMETTERE I RICORRENTI ALLA PROCEDURA CONCORSALE.**

ED UN TANTO INSTANDO AFFINCHÉ LA MISURA CAUTELARE SOPRA RICHIESTA VENGA EMESSA IN VIA MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. PRIMA DELLA TRATTAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO STANTE LA PALESE ESTREMA GRAVITA' ED URGENZA TALE DA NON CONSENTIRE LA DILAZIONE ALLA DATA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO LA QUALE – CALENDARIO DI QUESTO T.R.G.A. ALLA MANO – NON POTRA' CHE TENERSI DOPO LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI CONCORSALE.

Quanto sopra premesso i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi per i motivi di cui in narrativa insistono

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

di determinazione del dirigente del servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola n. 1430 del giorno 14.2.2024 comunicata ai ricorrenti in varie date successive al 20.2.2024 da considerarsi illegittimo nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dalla graduatoria del concorso pubblico per assistente di laboratorio scolastico area "informatica" indetto con deliberazione della giunta provinciale n. 2222 del 7.12.2023 con motivazione (uguale per tutti i ricorrenti) "*il titolo di studio dichiarato in domanda "ragioniere e perito commerciale e programmatore modificato da riforma Gelmini" non rientra tra i titoli di accesso previsti tassativamente dal bando per la partecipazione al concorso*".

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura *de qua*;

E, PER L'ACCERTAMENTO, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento della prova preselettiva per la procedura straordinaria indetta con citata delibera della Giunta provinciale, prova già calendarizzata al 3.4.2024 e alle successive prove scritte e pratiche fissate per il 5.4.2024

E QUINDI PREVIA CONCESSIONE, CON PROVVEDIMENTO

CAUTELARE MONOCRATICO OVVERO COLLEGIALE

EX ART. 56 OVVERO 55 C.P.A.

dell'ordine alla P.A. resistente di ammettere i ricorrenti allo svolgimento della prova preselettiva per la procedura straordinaria indetta con citata delibera della Giunta provinciale, prova già calendarizzata al 3.4.2024 e alle successive prove scritte e pratiche fissate per il 5.4.2024

Con ogni riserva di argomentare in termini di legge ed in udienza.

Si allegano i seguenti documenti ed atti impugnati:

1. Procure alle liti
2. Comunicazione provvedimenti di esclusione dei ricorrenti;
3. Diplomi dei ricorrenti;
4. Bando di concorso;
5. D.m. 88/2010;
6. Tabella allegato D a DM 88/2010;
7. Calendario prove;

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è relativa ad esclusione da concorso pubblico per assunzione e quindi viene versato contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Trento 18.3.2024

avvocato Stefano Giampietro